

Comune di LAMA DEI PELIGNI
Provincia di CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI URBANI

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I – PRINCIPI GENERALI		CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI
1	Oggetto del regolamento	32	Tutela dei dati personali
2	Forme di gestione	33	Norme abrogate
3	Campo di applicazione	34	Pubblicità del regolamento
4	Definizioni	35	Casi non previsti dal presente regolamento
5	Classificazione dei rifiuti	36	Vigilanza - Sanzioni
6	Esclusioni	37	Rinvio dinamico
7	Gestione dei rifiuti	38	Sistema sanzionatorio
8	Principi fondamentali		
9	Informazioni e comunicazioni all'utente		
	CAPO II – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI		
10	Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti urbani		
11	Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani		
12	Pulizia e disinfezione dei contenitori		
13	Usi vietati		
14	Abbandono di rifiuti e rimozione rifiuti abbandonati		
15	Divieto di accesso nella proprietà privata		
16	Obblighi dei proprietari e di chi conduce animali domestici		
17	Carico e scarico di merci e materiali – Deaffissione manifesti		
18	Rifiuti inerti		
19	Rifiuti provenienti da attività cimiteriali		
	CAPO III – RACCOLTA DIFFERENZIATA		
20	Istituzione e scopo del servizio		
21	Pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose		
22	Informazione agli utenti		
	CAPO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI		
23	Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni		
24	Modalità di espletamento del servizio		
25	Cestini stradali		
26	Spazzamento delle foglie e dei rifiuti del giardinaggio		
27	Pulizia delle aree private		
28	Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali		
29	Pulizia dei locali e aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche		
30	Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo		
31	Volantinaggio		

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, così come previsto dall'art. 21, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni che testualmente recita:

«Art. 21. Competenze dei comuni.

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d).

Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. (comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 8-11-1997, n. 389) È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. (comma così sostituito dall'art. 23, L. 31 luglio 2002, n. 179) La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.».

Art. 2

Forme di gestione

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività di pubblico interesse svolta in regime di privativa, comprende: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e dal presente regolamento.

2. Il regime di privativa, di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997, come sostituito dall'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 3

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 6 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni;
- h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni;
- m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - 1 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - 2 - i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
 - 3 - i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
 - 4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 5 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

- n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

NOTA

D.L. 8 luglio 2002, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178

Art. 14 - Interpretazione autentica della definizione di «rifiuto» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

1. Le parole: «si disfi», «abbia deciso» o «abbia l'obbligo di disfarsi» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 22», si interpretano come segue:

- a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
- b) «abbia deciso»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
- c) «abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

- a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
- b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.

Art. 5

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 22/1997;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater) del D.Lgs. n. 22/1997;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D al D.Lgs. n. 22/1997 sulla base degli allegati G, H ed I, al medesimo decreto legislativo.

Art. 6 Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 8 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
- a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
 - e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) i materiali esplosivi in disuso;
 - g) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
 - h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.
 - i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Art. 7 Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
- a) raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, a seguito delle seguenti operazioni:
 - a.1 - conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;

- a.2 - spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei marcati e in ogni altro luogo stabilito dal presente regolamento;
- a.3 - eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- b) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- c) smaltimento, in uno dei modi previsti dalle vigenti norme.

Art. 8

Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43.
2. In particolare, la gestione del servizio deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi degli artt. da 8 a 12 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, e della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni.

Art. 9

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni e fornire risposte al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.
3. Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per accrescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.
4. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

CAPO II – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 10

Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti urbani

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio è comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:
 - Capoluogo;
 - Contrade: Sant'Eramo – Corpi Santi – Colle Santa Croce – Fonterossi – Vaccarda – Piani Marini
 - Vaccarda – Fico San Martino

Art. 11

Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni è assicurata:
 - dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegna per detto servizio;
 - con ricorso a personale e mezzi esterni, tramite apposita convenzione.
2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta verrà effettuata
 - a) con il metodo della differenziazione tra organico ed indifferenziata, con il seguente calendario:
 - Raccolta Rifiuto Organico:
 - Periodo Estivo (Aprile-Settembre) tre volte a settimana nei giorni di: Martedì – Giovedì - Sabato
 - Periodo Invernale (Ottobre - Marzo) due volte a settimana nei giorni di: Martedì e Giovedì
 - Raccolta Rifiuto Indifferenziato Secco:
 - Periodo Estivo (Aprile-Settembre) due volte a settimana nei giorni di: Lunedì e Venerdì
 - Periodo Invernale (Ottobre - Marzo) due volte a settimana nei giorni di: Lunedì e Venerdì

Nel centro urbano e nelle Contrade Corpi Santi, Colle Santa Croce e Fico San Martino i rifiuti verranno prelevati a domicilio, nei giorni prefissati, mentre per le Contrade Fonterossi, Vaccarda, Piani Marini, i cittadini provvederanno a depositare i rifiuti negli appositi cassonetti (organico e indifferenziato) la sera antecedente il giorno di ritiro.

Nel capoluogo si provvederà a lasciare, a cura del Responsabile del servizio, alcune isole ecologiche composte da n. 2 cassonetti, di cui uno per raccolta frazione organica e l'altro per raccolta rifiuto indifferenziato secco, destinate unicamente ad utilizzo di necessità.

I cittadini dovranno depositare nei giorni della raccolta del rifiuto organico, nei pressi della propria abitazione o nei punti di raccolta opportunamente concordati con gli incaricati del ritiro, i contenitori da litri 20 di colore marrone;

Il rifiuto dovrà essere raccolto solo ed esclusivamente nelle apposite buste in materiale biologico fornite dal Comune;

Il deposito dei contenitori dovrà essere effettuato dopo le ore 22,00 del giorno antecedente il ritiro.

Per i cittadini residenti nelle Frazioni Fonterossi, Vaccarda e Piani Marini il rifiuto organico potrà essere conferito negli appositi cassonetti a partire dalle ore 22,00 del giorno antecedente la raccolta.

Successivamente, quando il servizio sarà a regime, i cittadini potranno depositare i contenitori basandosi sugli orari di passaggio degli addetti al ritiro nella propria zona, cercando di limitare al massimo lo stazionamento dei rifiuti nelle strade.

Al fine di evitare che i predetti contenitori possano venire trascinati dal vento, si ravvisa l'opportunità di assicurare gli stessi con un apposito gancio.

Relativamente alla raccolta del rifiuto secco indifferenziato, nei giorni di lunedì e venerdì, dovranno essere utilizzati gli appositi secchi da litri 25 di colore azzurro (i rifiuti dovranno essere contenuti in idonee buste di plastica) rispettando gli stessi orari ed accorgimenti usati per la raccolta della frazione organica.

Solo in caso di necessità di smaltimento di rifiuto secco indifferenziato di maggior volume è possibile provvedere al conferimento mediante buste in plastica opportunamente legate; I produttori sono tenuti a prestare particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.

b) Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti, verrà svolto nel modo seguente:

- Il secondo giovedì di ogni mese, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 presso apposito spazio individuato dal Responsabile del Servizio, stazionerà un container del Consorzio Smaltimento Rifiuti di Lanciano nel quale i cittadini potranno depositare direttamente in modo gratuito i rifiuti voluminosi (materiali ferrosi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, legno, frigoriferi, etc.) da smaltire.

c) Relativamente alla raccolta differenziata dei seguenti materiali: vetro, carta e cartone, plastica e barattolame, viene mantenuto l'attuale sistema di raccolta con gli appositi cassonetti già dislocati in vari punti del paese; resta ferma la possibilità di procedere alla raccolta porta a porta anche di tali materiali qualora lo si ritenga opportuno e qualora sia possibile ottenere le necessarie autorizzazioni per la realizzazione di un centro di trasferimento di tali materiali presso l'attuale centro di trasferimento dei rifiuti urbani situato nella Zona Industriale sita tra Lama dei Peligni e Taranta Peligna.

- E' fatto divieto di aprire i cassonetti, ad eccezione delle attività commerciali appositamente autorizzate e munite di apposita chiave.

- E' vietato inserire nei cassonetti vetro, carta, cartone, alluminio e plastica direttamente con le buste di plastica;

- E' vietato introdurre nei cassonetti le scatole di cartone integre;

- E' opportuno che i cittadini provvedano a schiacciare le bottiglie in plastica al fine di ridurre il loro volume;

d) Relativamente alla raccolta del cartone, limitatamente agli esercizi commerciali ed artigianali, il Comune provvederà direttamente con i propri dipendenti e mezzi alla raccolta settimanale, in giorno da fissare a cura del Responsabile del servizio, con deposito del cartone raccolto presso l'apposito container situato in idoneo spazio; in casi di necessità i titolari dei predetti esercizi commerciali ed artigianali, potranno provvedere al diretto conferimento del cartone nel predetto container, recandosi presso gli uffici comunali che provvederanno all'apertura dello stesso.

Ciascun esercente dovrà provvedere a propria cura a ripiegare, impacchettare e legare i cartoni, posizionando gli stessi, nel giorno e lasso di tempo stabilito, nelle adiacenze del proprio locale.

E' fatto assoluto divieto ai predetti soggetti di provvedere a smaltire il cartone nei cassonetti della carta dislocati nel Comune, essendo gli stessi destinati alle utenze domestiche.

e) Relativamente alla raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi, la stessa è limitata alle pile e medicinali scaduti, da conferire negli appositi contenitori sparsi nel Comune.

3. Il responsabile del servizio, per motivi di organizzazione o necessità, potrà, con propria determinazione e dietro necessaria e capillare informazione dell'utenza, provvedere ad eventuali variazioni del calendario, degli orari e dei luoghi di raccolta.

Art. 12

Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. Il personale dipendente è tenuto alla scrupolosa conservazione dei contenitori installati sul territorio per la raccolta dell'organico e del secco indifferenziato, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
2. Per quanto riguarda i cassonetti destinati alla raccolta del Vetro, Plastica e Alluminio, Carta e Cartone, Pile e Medicinali, il lavaggio, la disinfezione, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico sono a cura del Consorzio Comprensoriale dei Rifiuti di Lanciano.
3. Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare contestualmente allo svuotamento dei contenitori i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 13

Usi vietati

1. E' vietato depositare sul suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.
2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio; è altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

Art. 14

Abbandono di rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone

Il Comune è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.

Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, il gestore del servizio è tenuto comunque a provvedere direttamente alla rimozione e gestione dei rifiuti.

Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Art. 15**Divieto di accesso nella proprietà privata**

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

Art. 16**Obblighi dei proprietari e di chi conduce animali domestici**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Comune.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi, aree verdi attrezzate ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

Art. 17**Carico e scarico di merci e materiali – Deaffissione manifesti**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, ovvero di deaffissioni di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è disposta dal responsabile del servizio con spese a carico degli inadempienti.

Art. 18**Rifiuti inerti**

1. E' vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie ed altro materiale provenienti da lavori edili. Detti materiali devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi

Art. 19**Rifiuti provenienti da attività cimiteriale**

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante Regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es:maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;< resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritto "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

CAPO III – RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 20

Istituzione e scopo del servizio

1. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 21

Pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose

1. Per lo smaltimento delle pile e degli accumulatori contenenti sostanze pericolose trova applicazione il D.M. 3 luglio 2003, n. 194, recante: "Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173.

Art. 22

Informazione agli utenti

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità di conferimento;
- c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre viene indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

CAPO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 23

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni.

Art. 24

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi speciali appositamente attrezzati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico.

5. Le operazioni di spazzatura saranno eseguite osservando l'orario e gli accorgimenti fissati con determinazione o ordine di servizio del responsabile del servizio.

6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio nel rispetto delle disposizioni date dal responsabile del servizio.

Art. 25

Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione e adeguata manutenzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.

4. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani e quelli ingombranti.

Art. 26

Spazzamento delle foglie e dei rifiuti del giardinaggio

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.

3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento oppure conferito direttamente nei cassonetti, qualora sia di quantità limitata, e comunque compatibile per la regolarità del servizio.
4. E' consentito, ai privati, solo per quantità ragionevoli, conferire rifiuti del giardinaggio racchiusi in idonee buste nei giorni e con le modalità previste per la raccolta del rifiuto indifferenziato. E' comunque vietato depositare i detti rifiuti prodotti in prossimità dei cassonetti o sulla pubblica via.

Art. 27

Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.
2. In caso di inadempienza, il responsabile del servizio, con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia con spese a carico dei proprietari o conduttori.

Art. 28

Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali

1. Il Comune assicura la pulizia di fontane, fontanelle, la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.
4. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata almeno da due interventi nell'arco di un anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.
5. E' vietato imbrattare gli impianti dei servizi, deportare o gettare in essi rifiuti.

Art. 29

Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal servizio.
2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione con il Comune.
3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo della concessione.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti.
5. I proprietari ed i costruttori, eseguendo lavori, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade.
6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Comune che si rivale sui responsabili.

Art. 30

Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua

ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale.

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti.

Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Art. 31 Volantinaggio

È vietato lanciare e collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico, sui davanzali, porte e finestre, di volantini o simili.

Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

E' fatto obbligo di collocare i volantini e simili nelle cassette postali.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 33

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
- 2.

Art. 34

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 35

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 36

Vigilanza - Sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni Ia e IIa del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 37

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 38
Sistema sanzionatorio

ARTICOLO	VIOLAZIONE	Sanzione Amministrativa
Art.11, c.2	Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata ed il conferimento separato	Da €30 ad €300
Art.11, c.2, lett.a	Conferimento errato della tipologia di rifiuto in giorno diverso da quello previsto per la raccolta	Da € 15 ad €150
Art.11, c.2, lett.a	Conferimento rifiuto organico in busta non in materiale biologico	Da € 15 ad €150
Art.11, c.2, lett.a	Deposito contenitori per la raccolta rifiuto organico ed indifferenziato in orari diversi da quelli previsti nel regolamento	Da € 15 ad €150
Art.11, c.2, lett.c	Apertura dei cassonetti destinati alla raccolta differenziata del vetro, carta e cartone, multimateriale	Da €30 ad €300
Art.11, c.2, lett.c	Introduzione nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata del vetro, carta e cartone, multimateriale, dei predetti rifiuti direttamente in busta di plastica	Da €30 ad €300
Art.11, c.2, lett.c	Introduzione nei contenitori della carta e cartone di scatole in cartone integre	Da € 15 ad €150
Art.11, c.2, lett.d	Smaltimento del cartone da parte degli esercenti attività commerciali ed artigianali nei cassonetti dislocati nel Comune destinati alle utenze domestiche.	Da € 15 ad €150
Art.11 , c.2, lett.e	Smaltimento di pile e medicinali scaduti in contenitori diversi da quelli destinati a tale uso	Da €30 ad €300
Art.13, c.1	Deposito sul suolo o all'interno dei contenitori di rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati e che comunque possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta.	Da €45 ad € 450
Art.13, c.2	Immissione nei contenitori dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, pericolosi e di quelli per i quali non è stata attivata la raccolta differenziata.	Da €45 ad € 450
Art.13 c.3	Deposito di rifiuti nei contenitori, quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura del coperchio.	Da €30 ad €300
Art. 14	Divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque ad uso pubblico, nesi corsi ospecchi d'acqua o sulle sponde o rive dei medesimi, nochè in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.	Da €45 ad € 450
Art.15	Obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti urbani	Da €30 ad €300
Art. 15	Mancata pulizia e ripristino del sito da parte dei proprietari e conduttori di cani in caso di deiezioni di detti animali	Da €30 ad €300
Art. 16	Mancata pulizia o abbandono di rifiuti nell'area pubblica da parte di chi effettua operazioni di carico e scarico e trasporto di merci e materiali o deaffissione di manifesti	Da €30 ad €300
Art. 17	Deposito all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili.	Da €45 ad € 450
Art.24	Conferimento nei cestini stradali o in prossimità di essi di rifiuti urbani ed ingombranti	Da €30 ad €300
Art.25, c.3	Divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti nei contenitori portarifiuti	Da €30 ad €300
Art.26 c.4	Deposito di rifiuti provenienti dallo spazzamento delle foglie e dei rifiuti di giardinaggio in prossimità dei cassonetti o sulla	Da €30 ad €300


	pubblica via.	
Art.27	Obbligo dei proprietari alla pulizia di aree scoperte di uso privato, di terreni non edificati, compreso il taglio delle erbacce.	Da €30 ad €300
Art. 28	Divieto di imbrattare fontane e di gettare in esse rifiuti	Da €45 ad € 450
Art. 29	Mancata pulizia delle aree pubbliche e delle strade da parte di chiunque ne fruisca per manifestazioni, attività commerciali, spettacoli viaggianti, mercato, etc.	Da € 15 ad €150
Art.29	obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri	Da € 15 ad €150
Art.30, c.1	obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea	Da € 15 ad €150
Art.30, c.2	obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia	Da € 15 ad €150
Art.30, c.4	obbligo per i conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia	Da € 15 ad €150
Art.30, c.5	obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il Regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati	Da € 15 ad €150
Art.30, c.6	divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti	Da € 15 ad €150
Art.30, c.7	obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici	Sanzioni previste Dal Codice della Strada
Art.31	divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta, sui davanzali o porte e finestre delle abitazioni.	Da €30 ad €300

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 9/7/2007 con atto n. 33;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10/7/2007 al 25/7/2007

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale dal _____ al _____
- è entrato in vigore il _____



Data

Il Segretario comunale

.....